

Art. 4.

Competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. In caso di parere contrario del comitato, la Direzione generale per il personale militare trasmette l'istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che la definisce, trasmettendone gli esiti alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa. In caso di definizione favorevole, il direttore della Direzione generale per il personale militare trasmette la relativa proposta al Ministro della difesa per il conferimento delle onorificenze di cui all'art. 5, comma 1.

2. In caso di esito contrario al riconoscimento della qualifica richiesta, la Direzione generale per il personale militare notifica la decisione all'interessato.

Art. 5.

Conferimento delle ricompense, concessione delle qualifiche e delle decorazioni

1. Le ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Ai sensi dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il conferimento di cui al comma 1 ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Funzionamento del comitato

1. Il Ministero della difesa, attraverso la Direzione generale per il personale militare, garantisce il supporto a tutte le attività del comitato attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 30 giugno 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro della difesa
PINOTTI

16A05271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1° luglio 2016.

Istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti e l'art. 188-*ter*, relativo al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 13, che prevede la costituzione presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 settembre 2013, che istituisce il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, di cui all'art. 11, comma 13 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, che integra la composizione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, istituito con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 settembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, recante «Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'art. 188-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;


Considerato che il Tavolo tecnico assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78/2009;

Ritenuto di dover aggiornare la composizione del Tavolo tecnico di cui al citato art. 11, comma 13;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui alle premesse del presente decreto è costituito, senza oneri per l'amministrazione, il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI



presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013.

Art. 2.

1. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, su sua delega, dal capo di Gabinetto o da un vice capo di Gabinetto. Sono componenti del tavolo tecnico, il direttore generale della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) e un dirigente della medesima Direzione generale, il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente o un suo delegato, il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'amministratore delegato della Società concessionaria del SISTRI o un suo delegato, il Presidente dell'ISPRA o un suo delegato, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) o un suo delegato, i delegati delle associazioni imprenditoriali e dei consorzi maggiormente rappresentativi dei produttori, trasportatori, gestori e smaltitori di rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, il capo del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto o un suo delegato e tre rappresentanti scelti tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto.

Art. 3.

1. Ciascuno degli enti o associazioni rappresentati al Tavolo tecnico, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, provvede a comunicare all'ufficio di Gabinetto un indirizzo di posta elettronica che assolve alla funzione di canale informativo ufficiale per le attività del Tavolo stesso, ivi incluse la ricezione delle formali convocazioni alle riunioni e le conseguenti designazioni dei partecipanti. Salvo motivate esigenze dell'ufficio di Gabinetto, la condizione di documentazione e atti per le finalità del Tavolo tecnico avverrà esclusivamente in formato digitale, per il tramite del predetto canale informativo.

Art. 4.

1. Il presente decreto abroga e sostituisce i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 settembre 2013 e 13 dicembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO I

Associazioni imprenditoriali partecipanti al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione

ANCI
ANCITEL
ANCO
ANIDA
ANITA

ASSINFORM
ASSINTEL
ASSOTRASPORTI
ASSOFERMET
ASSOFERR - Associazione Operatori ferroviari e intermodali
CASARTIGIANI
Centro Coordinamento Pile Accumulatori - CDCNPA
Centro di Coordinamento RAEE
CIA
CLAAI Nazionale
CNA
COBAT
COLDIRETTI
CONAI
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFESERCENTI
CONFETRA
CONFIMI
CONFINDUSTRIA
CONFINDUSTRIA – Sistemi Informativi/Assosoftware
CONFTRASPORTO
CONOE
COOU
ECOPNEUS
FEDERAMBIENTE
FISE ASSOAMBIENTE
FITACNA
LEGACOOOP
POLIECO
UNIONCAMERE
UNIRE

16A05278

DECRETO 15 luglio 2016.

Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, il punto 1.3.6 dell'Allegato V;

Vista la direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che sostituisce il punto 1.3.6 dell'allegato V della sopracitata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il comma 1 dell'articolo 20 della sopracitata direttiva 2000/60/CE che prevede l'adeguamento degli allegati I, III e del punto 1.3.6 dell'allegato V della direttiva

